

AFAMP



Associazione Famiglie Amici Malati Psicici

Sede Legale: via Luigi Girardi 19f – Legnano (Mi)

email: afamp.legnano@gmail.com - <https://afamplegnano.com>

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 5 marzo 2023

Addì 5 marzo 2023 alle ore 11.00 a Legnano in Via Luigi Girardi 19f, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione AFAMP ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.lgs. 117/2017, in base alle disposizioni della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 13 del 31/05/2019 come da avviso comunicato ai soci in data 15 febbraio 2023 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Richiesta di adeguamento dello Statuto vigente da parte dell'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo Settore

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig.ra Maria Rosa Mapelli quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Manuela Fusi che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente più della metà del totale dei soci dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che sono invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Iscritta al n. 649 sezione F Associazioni Promozione Sociale (APS) nel Registro Provinciale Associazioni senza scopo di lucro con Decreto Dirigenziale n. 730 del 08/07/2016 – Città Metropolitana di Milano (legge regionale n. 1/08)

Il presente è allegato all'atto
registrato il 07/03/2023 n. 523

Per delega del Direttore Provinciale

AD INTERNA
ANTONELLO FRONZIA

Il Funzionario
Pierangelo APINTI

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente legge la comunicazione ricevuta nei giorni scorsi da parte dell'Ufficio della Città Metropolitana di Milano preposto alla gestione delle istanze di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che rileva come le categorie dei soci indicate nel nostro statuto non siano conformi alla Nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30/11/2021.

Conseguentemente viene modificato l'art. 4 del nostro statuto – AMMISSIONI per adeguarlo al D.lgs. 117/2017 ed alla Nota direttoriale n. 18244 del 30/11/2021

Il Presidente quindi legge il testo di Statuto con la modifica inserita ai fini dell'adeguamento. L'Assemblea, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto senza apportare alcuna modifica e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con la massima tempestività e di conseguenza trasmetta al RUNTS l'integrazione richiesta.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 21.40, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

Il Presidente

Maria Rosa Mapelli

Il Segretario

Manuela Fusi

Tenuto conto che la presente variazione viene effettuata ai fini dell'adeguamento alle disposizioni normative si chiede che il presente atto venga registrato in esenzione da imposta di registro come previsto dall'art. 82, comma 3, seconda parte "Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative" ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 81, comma 5 D.lgs. 117/2017.

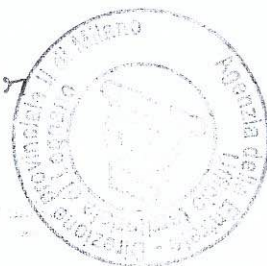
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI MILANO
UFFICIO DI LEGALITÀ
16/03/2023

Il presente atto è
originale n. 07-03-623
al n° 523 serie 3

Per delega del Direttore Provinciale

AD INTERNA
ANTONELLO FRONZIA

Il Funzionario
Pierangelo APINTI



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017, l'Ente senza scopo di lucro, in forma di Associazione non riconosciuta denominata: **"Associazione Famiglie Amici dei Malati Psicici Associazione di Promozione Sociale"** per brevità denominata anche **"A.F.A.M.P. APS"**. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, la sua durata è a tempo indeterminato. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** o dell'acronimo **"APS"** è obbligatorio ai sensi di Legge.

L'Associazione ha sede legale in Via Girardi n.19 nel Comune di Legnano (MI). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3 - Finalità e attività

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale.



L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale, di seguito individuate, tra cui, in particolare, quelle elencate alla lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie, c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni nonché q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statutari potrà:

- Attuare forme di sostegno pratico e psicologico ai malati psichici e alle loro famiglie attraverso l'organizzazione di contatti diretti, telefonici, epistolari, convegni, corsi educativi relativi alla malattia, agli ausili domestici, ai consigli generali e specifici per chi assiste i malati psichici nonché assistenza diretta anche domiciliare ed ospedaliera per i malati;
- Facilitare e migliorare la socializzazione e l'assistenza dei malati nonché dei loro famigliari anche mediante l'organizzazione di vacanze terapeutiche, la gestione del tempo libero e proposte di alloggio sociale per i malati;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, economiche e sanitarie alle problematiche della malattia psichica, diffondendo informazioni sull'evoluzione delle terapie, sulle disabilità connesse alla malattia, sulle necessità e possibilità di interventi, al fine di realizzare strutture e servizi per alleviare i disagi degli ammalati e migliorare la loro qualità di vita;
- Organizzare convegni, conferenze e congressi;
- Curare la formazione teorico-pratica dei volontari;



- 
- Curare l'edizione di stampe periodiche, testi e la pubblicazione di manuali educativi e didattici di gestione domestica per i malati afflitti da patologie psichiche e per le loro famiglie;
 - Coordinare azioni comuni tra enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere;
 - Ottenere per i propri soci facilitazioni ed agevolazioni anche reciproche tra associazioni;
 - Raccoglie e ricevere fondi da destinare a tali scopi;
 - Ogni altra attività che sia conforme alle norme statutarie e agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.

L'Associazione può esercitare, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, che siano secondarie e strumentali alle prime nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore dei propri associati e di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Titolo II Soci

ART. 4 – Ammissione



Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione, ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste 3 categorie di soci:

- 
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione;
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Possono essere soci dell'Associazione, ordinari o sostenitori, tutte le persone fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato indirizzata all'Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di amministrazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La quota sociale avrà durata dalla data del versamento al termine del medesimo anno sociale.

Possono essere ammessi, con la qualifica di soci benemeriti, sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali come tutti i soci esercitano il diritto di voto in assemblea. I soci benemeriti non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 117/2017.



ART. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi ed entro i limiti stabiliti dalla legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- 
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

ART. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni volontarie dell'associato dovranno essere presentate all'Organo di amministrazione per iscritto. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo di amministrazione nei confronti del socio, e notificata allo stesso a per iscritto, anche a mezzo raccomandata o altra comunicazione telematica, che:

- non espliciti più l'attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo oppure oltre tre mesi dal termine dell'anno sociale;

Contro le deliberazioni di esclusione individuate al primo e secondo caso, deliberate dall'Organo di amministrazione, è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione telematica contenente la delibera dell'organo di amministrazione.



L'associato escluso con provvedimento definitivo che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dall'organo di amministrazione nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

ART. 7 – Volontariato e lavoratori

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili o diversa somma stabilita dalla normativa e l'organo di amministrazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. L'associato che svolga in maniera non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III Organi dell'Associazione

ART. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati come soci ordinari o sostenitori. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ad ogni associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, salvo che non siano espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da minimo tre e massimo nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E'

ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata, anche in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.



Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere squalificati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e dell'Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimare l'intervento.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.



ART. 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci, dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti.



Il revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art. 85;
9. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
10. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 Art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
11. altre entrate espressamente previste dalla legge;
12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.



ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 19 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

ART. 22 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 117/2017

Legnano, 7 marzo 2023

Firma dei membri del Consiglio Direttivo: Maria Rosa Mapelli

Corno Luigi

Solbiati Omella

Paganini Isabella

Maria Rosa Mapelli

Manenti Ermanno

Pezzoni Angelo

Presutto Fabio